

Pubblicato il 10/11/2017

N. 00495/2017 REG.PROV.CAU.
N. 00993/2017 REG.RIC.

log

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 993 del 2017, proposto da:

Pfizer S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Occhiena, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Alfonso Lamarmora, 6;

contro

S.C.R. - Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Vecchione, Giorgio Vecchione, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Torino, corso Vittorio Emanuele II N. 82;

Regione Piemonte, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difeso dall'avvocato Giovanna Scollo, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso Regina Margherita, 174;

Servizio Rif. Regionale Epidemiologia per la Sorveglianza, Prevenzione Controllo Malattie Infettive Seremi non costituito in giudizio;

nei confronti di

Glaxosmithkline S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Eugenio Bruti Liberati, Alessandra

Canuti, Carlo Merani, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Carlo Merani in Torino, Galleria Enzo Tortora N. 21;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del bando di gara pubblicato sulla GURI 5° serie speciale n. 110 del 22 settembre 2017, relativo alla procedura regionale centralizzata svolta in modalità telematica per la fornitura di vaccini ad uso umano e servizi connessi per le aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte e Valle D'Aosta, con particolare riguardo alle previsioni dettate in ordine al lotto di fornitura n. 1 - Vaccino pneumococcico polisaccaridico coniugato adsorbito per bambini fino ai cinque anni;
- della deliberazione del Consiglio di Amministrazione di SCR Piemonte s.p.a. n. 112 del 6 settembre 2017, con cui è stata indetta la suddetta procedura, sempre con riguardo alle previsioni dettate in ordine al lotto di fornitura n. 1 - Vaccino pneumococcico polisaccaridico coniugato adsorbito per bambini fino ai cinque anni);
- del disciplinare di gara, del capitolato tecnico, dell'allegato 1 “Tabella prodotti” , dello “Schema di convenzione” e di tutti gli altri allegati al bando sempre con specifico riguardo alle previsioni dettate in ordine al lotto di fornitura n. 1 - Vaccino pneumococcico polisaccaridico coniugato adsorbito per bambini fino ai cinque anni;
- della segnalazione di errore materiale relativo all'art. 4 del Capitolato Tecnico pubblicata sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana;
- dei chiarimenti resi da SCR Piemonte s.p.a. a fronte delle richieste pervenute dall'odierna ricorrente;
- della nota in data 21 agosto 2017, prot. n. 17313, acquisita il successivo 6 ottobre 2017 a seguito di richiesta di accesso, con la quale la Regione Piemonte - Direzione Sanità (Settori prevenzione e veterinaria, assistenza

sanitaria e socio sanitaria territoriale, nonché assistenza farmaceutica, integrativa e protesica), ha dato mandato a SCR Piemonte s.p.a. di attivare una procedura aperta per l'acquisto del vaccino pneumococcico in quanto “sulla base della documentazione fornita dal Servizio di riferimento regionale di Epidemiologia per la sorveglianza, la prevenzione e il controllo delle malattie infettive (SEREMI) non sono stati rilevati elementi sufficienti a differenziare l'uso tra l'antigene pneumococcico coniugato polisaccaridico purificato (codice ATC J07AL02) prodotto dalla Pfizer e l'antigene pneumococcico polisaccaridico purificato e haemophilus influenzae (codice ATC del J07AL52) prodotto dalla Glaxo Smith Kline”;

- della nota di SCR Piemonte prot. n. 9858, con la quale è stata riscontrata l'istanza di accesso e trasmessa la nota di cui sopra (doc. 9);
- ove occorra, di tutta la documentazione - di estremi e contenuti allo stato non conosciuti - fornita dal Servizio di riferimento regionale di Epidemiologia per la sorveglianza, la prevenzione e il controllo delle malattie infettive (SEREMI) cui la nota della Regione Piemonte - Direzione Sanità si riferisce;
- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente a quelli di cui sopra.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di S.C.R. - Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A., della Regione Piemonte e di Glaxosmithkline S.p.A.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2017 la dott.ssa

Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che il ricorso sia privo di elementi di fondatezza, in quanto:

- l'art 15 comma 11 quater D.L. 95/12, non trova applicazione nell'ipotesi di vaccini, essendo dettato solo per le gare tra farmaci biosimilari;
- la scelta di utilizzare una determinata tipologia di vaccino è demandata alla Regione, che, nel caso in esame, con la gara indetta dalla società di committenza, ha ritenuto di porre in concorrenza all'interno del medesimo lotto entrambi i vaccini pneumococcici coniugati attualmente commercializzati in Italia (ossia il vaccino Synflorix che copre 10 sierotipi e il vaccino Prevenar13, fornito dalla ricorrente, che ne copre 13);
- a tale determinazione l'organo decidente è pervenuto sulla base di una relazione istruttoria del servizio di riferimento regionale di epidemiologia per la sorveglianza, la prevenzione e il controllo delle malattie infettive (SEREMI). Risultano quindi infondate le censure tese a contestare la competenza regionale nella scelta dei vaccini, tenuto conto delle responsabilità affidate in materia sanitaria alle Regioni, cui compete l'organizzazione e la gestione del servizio sanitario (in tal senso Cons. Stato sez. III n. 27/2017), nonché il difetto di istruttoria e la violazione del principio di massima protezione: nella relazione del servizio competente (SEREMI) sono compiutamente riportate le ragioni per cui il profilo complessivo di protezione del PCV10 (garantito da Synflorix) viene ritenuto rispondente allo scopo di protezione e di prevenzione dalle malattie da pneumococco nella Regione Piemonte, in relazione alla diffusione dei ceppi;
- da ciò discende anche la legittimità della criterio del minor prezzo, in luogo di quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dal momento che le due tipologie di vaccino (Prevenar13 e Synflorix), sono ritenute di pari efficacia profilattica e in ogni caso si tratta di prodotti le cui caratteristiche sono predefinite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), respinge la domanda cautelare.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in € 2.000,00 (duemila,00) di cui € 1.000,00 (mille,00) a favore della Regione Piemonte e € 1.000,00 (mille,00), a favore della S.C.R. - Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A.

Compensa per il resto.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Silvana Bini, Consigliere, Estensore

Roberta Ravasio, Consigliere

L'ESTENSORE
Silvana Bini

IL PRESIDENTE
Domenico Giordano

IL SEGRETARIO